

ADDITIONI

ALLO STATVTO DEL FORO DE MERCANTI, SOTTO LA RVBRICA DELL' APPELLATIONI ETC.

ET PROVISIONI SOPRA DI QUELLE.



Essendo le Appellationi rimedio, e necessario, & vtile, introdotto per beneficio de' litiganti, che sono, ò si pretendono grauari da Giudici, & però in vso molto frequente: & essendosi dall' esperienza conosciuto che detto rimedio viene molte volte abufato; & le cause del l' Appellationi per le molte cauillose oppositioni de gli Appellanti sono differite; con impedire l' estrattione delli detti Giudice, e sopra l' estrattione, per la difficoltà del congregare il Giudice, e sopra i termini, molto si sono ritardate, & prolongate le dette Cause nella decisione, loro, con graue pregiudicio, spese, danni, e fatiche de' litiganti, & in particolare delli Creditori. Per prouedere à simili inconuenienti, & per opportuno rimedio, hauendo noi infra scritti Statutieri sopra ciò più volte hauuti lunghi discorsi frà noi, & molto considerato; maturamente habbiamo determinato instituire, & fare nel nostro Foro, si come di presentè instituiamo, facciamo, & per l' auuenire vogliamo perpetuamente sia Ordinato il Tribunale de Giudici, e Sopraconsoli dell' Appellationi alli quali deuoluer' habbia, & con effetto deuolua la cognitione, e decisione di tali Cause d' Appellationi acciò più facilmente, con più breuità di tempo, & minor spesa, e fatica de' litiganti si vedano, & espediscano le dette Cause alli detti Giudici, e Sopraconsoli deuolute, & che deuolueranno.

Instituzione del Tribunale Ordinario delle Appellationi.

Onde per l' autorità dataci dalli Statuti del Foro, ancor da Sommi Pontefici più volte confirmati, & in ogni altro miglior modo; Statuemo, & ordiniamo che nel' auuenire debbano esser' eletti, & imborfati per Giudici d' Appellationi Dottori, quali per inanzi siano stati Giudici nel detto Foro, & in esso habbiano essercitato l' Officio, & in questo si serui il modo, e forma data dalli Statuti del Foro circa l' elettione, & Imborfatione delli Giudici ordinarij, mà però si possano eleggere, & imborfare in quel numero, & per quel tempo che parerà a gli Elettori, & Imborfanti.

Elettione de Dottori per Giudici d' Appellationi.

Et finita ciascuna delle dette Elettioni, & Imborfationi, vogliamo che siano rinouate; & così continuarli nel modo, e forma sopradetti; facendosi le pollize separate, ò breui de nomi, e cognomi di ciascuno d' essi Dottori Giudici eletti per mano del Conseruatore pro tempore, e da lui sottoscritte: le quali rotolate, e ben serrate si debbano porre in vna Borsa, & quella

Que si habbiano da cōseruare i breui di detti Dottori eletti, & imborfati.